



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

ORDINANZA N° 77 DEL 29/11/2019

“Disposizioni per la circolazione dei trasporti eccezionali nei porti di Ancona ed Ortona”

Il Presidente dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale

VISTA la legge n.84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata con D.lgs. 169/2016, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell’ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza;

CONSIDERATO che il su citato D.lgs. 169/2016 individua nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale il soggetto titolato all’emissione dei predetti atti normativi nei settori demaniale, della security e della safety portuale per quanto di propria competenza;

VISTA le precedenti Ordinanze N° 4/2005 e 10/2007 e successive integrazioni con le quali si provvedeva a disciplinare i transiti dei veicoli eccezionali nell’ambito degli spazi doganali del porto di Ancona;

VISTE le disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 1 e 2, del Regolamento per l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e persone nel porto di Ortona emesso dal locale Comando di Capitaneria di Porto;

RITENUTO opportuno aggiornare il citato testo normativo per snellire talune procedure in materia di rilascio dell’autorizzazione periodica applicando i principi generali in materia di silenzio assenso, in materia di attività economiche dei privati, in



considerazione della preventiva e propedeutica acquisizione presso le competenti amministrazioni competenti dei titoli di legittimazione al transito su strade pubbliche;

CONSIDERATA l'introduzione di un sistema informatizzato di gestione delle istanze e dei rilasci delle autorizzazioni al transito dei trasporti eccezionali sul suolo demaniale dei porti di Ancona ed Ortona;

VISTO il Codice della Strada e gli artt. 81, 1161, 1164, e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 80, e 84 del Relativo regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni contenute nella L.84/94.

ORDINA

Art.1 - "Attivazione della Piattaforma Informatica Trasporti Eccezionali"

A partire dal 1 gennaio 2020 i veicoli, con o senza carico a bordo, aventi peso o dimensioni totali, eccedenti i valori indicati negli artt. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada, citato nelle premesse, potranno accedere e circolare nelle aree portuali di Ancona ed Ortona solo dopo aver conseguito l'autorizzazione telematica al transito per trasporti eccezionali (di seguito ATE) che sostituirà l'attuale autorizzazione cartacea.

A partire dal 1° gennaio 2020 le istanze per l'ottenimento dell'ATE dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite della Piattaforma Informatica "Trasporti Eccezionali" (di seguito PITE) consultabile e fruibile all'interno del sito istituzionale www.porto.ancona.it.

Con l'entrata in vigore della nuova procedura on line resta ferma la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di natura cartacea rilasciate entro il 31 dicembre 2019 dall'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale.

Al fine di agevolare il progressivo passaggio alla procedura informatizzata, dal 1° gennaio 2020 non sarà più consentito procedere alla richiesta di proroghe riferite alle



autorizzazioni di natura cartacea emesse entro il 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020 i possessori delle predette autorizzazioni cartacee, alla naturale scadenza delle autorizzazioni, dovranno procedere all'istanza di rilascio di nuove autorizzazioni tramite utilizzo della nuova Piattaforma Informatica Trasporti Eccezionali nelle modalità di seguito descritte.

Art.2 - “Tipologia di autorizzazioni – Preavviso di Transito – Nulla Osta al Transito”

Le istanze di richiesta per il rilascio dell'ATE dovranno pervenire con un preavviso minimo pari a 15 gg. lavorativi rispetto alla data di inizio validità. In accordo con le categorie previste per la specifica categoria di trasporti così come proposti nell'articolo 10 del Codice della Strada, l'utenza potrà richiedere le seguenti tipologia di ATE:

1. Autorizzazione periodiche annuale (viaggi illimitati - durata massima n. 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio)
2. Autorizzazione singola (durata massima 3 mesi)
3. Autorizzazione multipla periodica (max. 6 viaggi – durata massima n.6 mesi)

Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione e preliminarmente all'effettivo passaggio del convoglio su suolo demaniale portuale, l'impresa dovrà compilare l'apposita sezione denominata “Trasporti eccezionali - Preavviso di transito” presente all'interno della Piattaforma, con un preavviso minimo pari a 48 ore rispetto alla data fissata per il viaggio; per transiti previsti per la domenica o lunedì la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del venerdì immediatamente precedente.

La mancata compilazione del modulo relativo al preavviso di transito e/o il mancato rispetto delle tempistiche di presentazione del preavviso sopra descritto comporteranno il diniego al transito del convoglio sul suolo demaniale marittimo.

In caso di positiva conclusione delle verifiche di rito conseguenti alla presentazione del Preavviso di Transito, l'Ufficio preposto dell'Autorità di Sistema Portuale rilascerà il Nulla Osta al Transito che verrà inoltrato per posta elettronica all'utente e per



conoscenza alla Capitaneria di Porto, al personale della Guardia di Finanza operante al varco doganale interessato dal transito ed all'Istituto di Vigilanza incaricato dell'attività di security.

In relazione alle tipologie di autorizzazione sopra elencate sono di seguito evidenziati i diritti amministrativi da corrispondere all'Ente titolato al rilascio per:

1. Autorizzazione periodica annuale: € 75,00;
2. Autorizzazione singola: € 15,00;
3. Autorizzazione multipla periodica € 10,00 per ogni singolo viaggio.

I pagamenti mediante bonifico dovranno recare nella dicitura "diritti amministrativi rilascio autorizzazione trasporti eccezionali – porto di Ancona /Ortona – richiesta del _____ (inserire data).

Tutte le istanze finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni (trattasi sia di primo rilascio che di proroghe) dovranno assolvere all'imposta di bollo pari a € 16,00 mediante pagamento tramite modello telematico F23.

Art.3 – “Esenzioni per mezzi operativi imprese portuali”

Sono esenti dall'obbligo della presentazione del Preavviso di Transito di cui al precedente art.3 i mezzi di sollevamento e trasporto aventi pesi e/o dimensioni eccezionali, in dotazione o in uso alle Imprese portuali per l'espletamento delle loro attività; al riguardo si richiama l'applicazione del D.M. 28 dicembre 1989 in ordine alla circolazione dei mezzi operativi sulla viabilità portuale.

Art.4 - “Documentazione a corredo dell'istanza di rilascio dell'ATE”

In ordine le società e/o imprese di autotrasporto in possesso dei requisiti di cui alla legge 298/74 e successive modificazioni ed integrazioni, o le imprese costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui al precedente articolo 1 dovranno indicare nella richiesta:

- a) il periodo di tempo nel quale si effettuerà il viaggio o i viaggi;
- b) descrizione percorso;



- c) la descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio;
- d) autorizzazione della Provincia, titolo di legittimazione a percorrere la strada pubblica per raggiungere l'area portuale rilasciato dall'amministrazione competente. (dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art.61 del Codice della Strada)
- e) libretto di circolazione: documento di circolazione o del documento sostitutivo, rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio;
- f) dichiarazione di abbinabilità motrici – rimorchi;
- g) schema grafico longitudinale, trasversale, planimetrico, riguardante la configurazione del veicolo e del convoglio con il suo peso sugli assi a pieno carico e a vuoto, la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, la pressione specifica sul terreno per ogni pneumatici (Schema grafico abbinamenti);
- h) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà trasporto conto terzi (art 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 455, e s.m.i.);
- i) modello dichiarazione di responsabilità per il rilascio autorizzazione dell'autorizzazione per trasporto eccezionale di tipo singola o multipla (artt.19,46 e 47 DPR n. 445 del 28/12/2000);
- j) dichiarazione sostitutiva atto notorietà di conformità all'originale delle copie allegare (artt.19,46 e 47 DPR n. 445 del 28/12/2000);
- k) certificato assicurativo R.C.A. dei veicoli;
- l) distinta di bonifico per il pagamento di diritti Amministrativi (in base al tariffario di cui all'art. 3 della presente Ordinanza) su banca: CREDITO VALTELLINESE Codice IBAN: IT86D0521602602000007801521, intestato a: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- m) quietanza di pagamento F23 per l'imposta di bollo per le autorizzazioni (16 €).



Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti si assumono l'onere di aver verificato che sull'intero percorso non esistano linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0.40 mt ed opere con franco inferiore a 0,20 mt rispetto all'intradosso sottoscrivendo all'uopo l'allegato i) art 3.

Art.5 "Istruzioni operative legate al transito – Orari, percorsi, limitazioni"

- a) I transiti sono di norma ammessi all'interno della fascia oraria tra le ore 07.00 e le ore 22.00 presso i varchi di security e doganali dei porti di Ancona ed Ortona; i viaggi effettuati all'interno della predetta fascia oraria non sono soggetti alle condizioni peculiari di cui al successivo punto b);
- b) Per i transiti effettuati dalle ore 22.00 alle 07.00 dovranno essere corrisposte all'Ente le spese per il servizio straordinario di apertura del varco e controllo da parte di guardie giurate. In tal caso la società dovrà effettuare un bonifico di € 70,00 sul c/c dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale utilizzando le coordinate bancarie riportate al punto l) dell'art. 4, indicando nella causale il numero dell'ATE e del Preavviso di Transito congiuntamente alla dicitura "transito convoglio eccezionale ATE n° ____ Preavviso di Transito n° ____ fuori orario del giorno ____";
- c) Il Nulla Osta al Transito dovrà essere regolarmente esibito dal trasportatore ai varchi di accesso e di controllo dell'area portuale di riferimento. Resta salva la facoltà degli organi di vigilanza istituzionale e di security di effettuare controlli sui materiali e sui veicoli in transito ai varchi;
- d) Qualora particolari esigenze tecniche o di sicurezza lo impongano, l'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale si riserva la facoltà di sospendere la validità del Nulla Osta al Transito e/o di impartire le opportune prescrizioni tecniche sulle modalità e sulle condizioni del transito in area portuale. Potranno inoltre essere negati i transiti a quelle società o imprese di trasporto a carico delle quali risultino inosservanze della presente Ordinanza, o per motivi di pubblico interesse. L'eventuale diniego o particolari



prescrizioni saranno comunicate agli organi di polizia e/o al personale di vigilanza presenti ai varchi doganali e/o ai check-point di security;

e) L'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale si riserva, a titolo risarcitorio e dietro presentazione di opportuna ed idonea documentazione, la facoltà di esigere un importo per situazioni di natura straordinaria ed eccezionale che possono arrecare particolare usura e/o danneggiamenti al suolo portuale.

Art.6 - "Sanzioni"

Fatta eccezione per i veicoli esentati di cui al precedente art. 3, chiunque, venga sorpreso a circolare in ambito portuale senza autorizzazione e preavviso di transito con un veicolo a carico eccezionale eccedente i limiti di peso e/o d'ingombro di cui all' art.1 della presente Ordinanza, sarà punito ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione o ai sensi del C.d.S, laddove applicabile, salvo che il fatto non costituisca illecito più grave. Ogni altra contravvenzione alle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita con sanzioni previste per analoghe fattispecie dalle norme in materia di trasporti eccezionali.

Art.7 - "Punti di contatto"

Si riportano di seguito i punti di contatto dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale utilizzabili per richiedere informazioni e per comunicazioni in materia di Trasporti Eccezionali nell'ambito del porto di Ancona ed Ortona:

Orciani Leonardo: 071/2078947 – orciani@porto.ancona.it

Dohnalova Diana: 071/2078981 – dohnalova@porto.ancona.it

Ancona 29 NOV. 2019

Il Presidente
Rodolfo Ciampieri